

VERBALE DI ACCORDO IN MATERIA DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

In Milano, in data 11 dicembre 2018

tra

la Deutsche Bank S.p.A. (in seguito "la Banca")

e

Le Delegazioni Sindacali

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN

facenti parte di Organizzazioni Sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e come tali legittimate quali soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 5.12.2005, n. 252;

premesso che:

- ✓
- ✓
- a) con Accordo sottoscritto in data 14 giugno 2011, in relazione alla cessazione dell'erogazione diretta delle pensioni a decorrere dal 1° luglio 2011, le Parti si erano impegnate a definire la destinazione delle fonti di alimentazione dell'allora vigente Fondo di Contingenza (di seguito l' "*ex fondo di contingenza*") con apposito accordo da sottoscrivere entro l'anno 2011;
- b) con successivo Accordo del 29 giugno 2011, le Parti convenivano al riguardo che, pur all'esito del venir meno del fondo di contingenza presso il Fondo Pensione, il flusso delle fonti di alimentazione dell' *ex fondo di contingenza* sarebbe rimasto invariato e che le relative somme sarebbero state destinate ad un conto corrente fruttifero che il Fondo Pensione avrebbe aperto presso la Banca, denominato "Conto ex Accordo 29 giugno 2011"; le somme così versate sul citato conto corrente, per espressa previsione delle Parti, sarebbero state utilizzate a beneficio dei soli dipendenti aderenti al Fondo Pensione alla data del 14 giugno 2011 con le modalità successivamente definite dalle stesse;
- c) in esecuzione del citato Accordo del 29 giugno 2011, il Fondo Pensione apriva il conto corrente n. 474/856981, destinandovi l'importo corrispondente alla
- 9/12/18

FISAC CGIL

FIRST

UILCA

valorizzazione a tale data del Fondo di Contingenza; pertanto, a far data dal luglio 2011, la Banca, in coerenza con l'impegno di cui al punto a), ha disposto mensilmente versamenti come sopra destinati al citato conto corrente in misura corrispondente agli importi determinati in base alle forme di alimentazione dell'ex fondo di contingenza, di cui all'art. 8 del Verbale di Accordo 21 giugno 2007, al netto delle ritenute di legge;

- d) l'impegno delle Parti a definire la problematica della definitiva destinazione delle fonti di alimentazione dell' *ex fondo di contingenza* veniva, intanto, dalle stesse ribadito anche col successivo Accordo del 11 gennaio 2012;
- e) nelle more della definizione di quanto sopra, con lettera del 22 ottobre 2014 il Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione informava le Fonti Istitutive che il conto corrente n. 474/856981 recava alla data un saldo creditore in linea capitale di € 944.546,10 e su invito del Collegio Sindacale sollecitava le stesse ad assumere una decisione sulla destinazione da dare a tali fondi, osservando come le risorse ivi contabilizzate *"non costituiscono, per loro natura, una componente patrimoniale del Fondo Pensione"* e che *"anche nella relazione sulla Gestione – Bilancio 2013 del Fondo Pensione – si dava atto che 'Permane quindi l'attesa per le decisioni delle parti della fonte istitutiva circa l'impiego di tale somma'"*;
- f) con lettera del 27 aprile 2018, il Fondo Pensione comunicava alle Fonti Istitutive che il citato conto corrente presentava alla data del 31 dicembre 2017 un saldo in linea capitale di Euro 1.997.776,59, rinnovando nell'occasione l'invito alle Fonti Istitutive ad assumere una decisione sulla destinazione da dare a tali fondi;
- g) all'esito del complessivo confronto intercorso in argomento tra le Parti, le stesse hanno manifestato la volontà di definire la problematica ricercando un accordo che comporti l'estinzione del saldo del citato conto corrente n. 474/856981, con destinazione delle risorse ivi contabilizzate a beneficio dei dipendenti aderenti al Fondo Pensione alle condizioni e con le modalità stabilite dalle Parti stesse;

si è stipulato il seguente accordo aziendale, dandosi atto che esso ha valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione.

1. Le Parti contraenti convengono di dare mandato al Consiglio del Fondo Pensione affinché lo stesso dia corso, secondo i criteri di seguito indicati, all'erogazione a favore degli aderenti al Fondo Pensione delle risorse che

FIRST
FISTE con
JLO
Adriano Rossi
B. W. C.

FIRST
Lepa
Lab la
GAB
P. M. L.

UICA
S. B.
S. B.
S. B.
S. B.
S. B.

g. m.

alla data del 31.12.2018 risulteranno contabilizzate sul conto corrente n. 474/856981, con la modalità del versamento una-tantum sulle posizioni individuali, e con estinzione, a seguire, di detto conto corrente:

- a) l'importo corrispondente alla valorizzazione del Fondo di Contingenza alla data del 29 giugno 2011 sarà corrisposto con frazionamento in parti uguali fra tutti gli aderenti al Fondo Pensione (dipendenti ed ex-dipendenti con pregressa contribuzione individuale) a tale data e che risultino tali anche alla data del 31.12.2018;
- b) l'importo versato dalla Banca per ciascun anno dal 2011 al 2018 (per il 2011 limitatamente ai mesi da luglio a dicembre) sarà corrisposto con frazionamento in parti uguali fra tutti i dipendenti in servizio aderenti al Fondo Pensione alla data del 31 dicembre dell'anno del versamento e che risultino aderenti al Fondo Pensione (quali dipendenti ed ex-dipendenti con pregressa contribuzione individuale) anche alla data del 31.12.2018;

Di tali erogazioni sarà fornita evidenza alle Parti con indicazione a consuntivo, per ciascun anno dal 2011 al 2018, dell'importo complessivamente erogato e del numero complessivo dei beneficiari.

Del dettaglio dei versamenti individuali il Fondo Pensione procederà tempestivamente a fornire rendicontazione ai servizi amministrativi della Banca per le correlate esigenze amministrative.

2. Le parti si impegnano altresì reciprocamente ad avviare un confronto volto a definire i termini di utilizzo, a partire dal 2019, di un importo annualmente determinato secondo i criteri di cui al citato art. 8 del Verbale di Accordo 21 giugno 2007;
3. Nelle more della definizione pattizia di quanto previsto al punto 2) che precede, la Banca provvederà alla costituzione di corrispondenti accantonamenti a far data dal 1.1.2019. Di tali accantonamenti la Banca fornirà evidenza annuale alle Delegazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo.

Deutsche Bank S.p.A.

Le Delegazioni sindacali

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN

DICHIARAZIONE DELLE PARTI

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente accordo dovrà essere sottoscritto per successiva adesione, con valore di fonte istitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 252/2005 in ordine alla forma pensionistica complementare attuata dal Fondo Pensione per il personale della Deutsche Bank S.p.A., dalle altre società o soggetti giuridici già associati, con le rispettive Rappresentanze Sindacali Aziendali, ove costituite, ovvero con le competenti strutture sindacali territoriali di OO.SS firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che abbiano iscritti nell'azienda interessata.

Deutsche Bank S.p.A.

Le Delegazioni sindacali

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

UNISIN

[Handwritten signatures of representatives from FABI, FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, and UNISIN are present below their respective labels. Some legible signatures include: Alessandro Lepi, Roberto, Bruno, Giuseppe, Marco, Simone, and others.]